

Ordinanza della Cassazione (che non è entrata nel merito dei prodotti assicurativi)

Comunicazione al fiduciante

Nel caso di polizza sottoscritta tramite una fiduciaria

DI STEFANO LOCONTE

Gli obblighi di comunicazione propri dell'intermediario vanno adempiuti con riferimento al fiduciante e alla fiduciaria nel caso in cui una polizza assicurativa venga sottoscritta da un soggetto per il tramite di una società fiduciaria. E questo il principio sancito dall'ordinanza della Cassazione n. 10333/2018 a seguito di ricorso avverso una sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 21 gennaio 2016 su un prodotto assicurativo linked avente come sottostante titoli obbligazionari Lehman Brothers. Con ricorso notificato il 12 maggio 2009 un fiduciante e la società fiduciaria che agiva per suo mandato convennero in giudizio davanti al Tribunale di Milano una impresa assicuratrice chiedendo la declaratoria di nullità della polizza sottoscritta, l'annullamento e la risoluzione per inadempimento, con restituzione dell'importo corrisposto. Il Tribunale rigettò la domanda. Avverso la pronuncia del giudice di prime

cure proposero appello il fiduciante e la fiduciaria. La Corte d'Appello accolse la domanda dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento e condannando l'appellata alla restituzione di una somma pari a 2.788.103,56 euro oltre interessi legali e concludendo che, nella fattispecie concreta sottoposta al proprio vaglio, il prodotto sottoscritto si configurava come un vero e proprio investimento finanziario, mancando in concreto la garanzia della conservazione del capitale. Ricorreva in Cassazione l'impresa assicuratrice sulla base di sei motivi di ricorso, ai quali resistevano con unico controricorso il fiduciante e la fiduciaria. Questi hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo mentre avverso a quest'ultimo proponeva controricorso la stessa ricorrente. La Suprema Corte ha osservato che destinatario delle norme previste dall'ordinamento sul leale comportamento dell'intermediario finanziario non è la fiduciaria bensì il fiduciante e che nei confronti di quest'ul-

timo devono essere adempiuti gli obblighi informativi e di comportamento previsti dalla disciplina di settore. Del tutto inammissibile, invece, la richiesta di nuova ricostruzione fattuale circa il soggetto che aveva effettivamente negoziato con la ricorrente, essendo questa richiesta preclusa in sede di legittimità. Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati trattati unitariamente dalla Corte. Con essi la ricorrente ha chiesto una serie di valutazioni in fatto connesse alla effettiva conclusione del contratto e alla corrispondenza tra quanto promesso dalla ricorrente e quanto accettato dalle controparti. Su questi motivi la Corte si è espressa con una censura di inammissibilità atteso che con essi la ricorrente ha proposto una censura sul fatto, opponendo una diversa ricostruzione degli elementi della vicenda che la Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile. Il sesto motivo è stato invece ritenuto inammissibile. Quanto all'oggetto del contendere, i temi che emergono dalla breve ri-

costruzione delle vicende processuali sembrano essere del tutto coerenti con il percorso giurisprudenziale in materia di prodotti assicurativi unit e index linked. Questi ultimi sono solitamente suddivisi, come precisato dalla sentenza della Cassazione 6061/2010, richiamata dal provvedimento in esame, in: polizze linked garantite (con garanzia cioè di restituzione del capitale e di un rendimento minimo garantito dalla compagnia), polizze linked parzialmente garantite (laddove il rischio finanziario è ripartito tra l'assicurato e la compagnia assicuratrice) e polizze linked pure (con rischio finanziario a totale carico dell'assicurato e restituzione del capitale incerta in quanto legata esclusivamente all'andamento dei mercati finanziari). L'argomento è certamente di estrema attualità se solo si considera che, avendo da tempo i prodotti di investimento assicurativo, e principalmente le polizze vita a contenuto finanziario, una vasta diffusione come strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria,

dalla riconducibilità all'una piuttosto che all'altra categoria dipenderà l'efficienza e l'efficacia della pianificazione che si intende porre in essere. Tuttavia, con l'ordinanza di rigetto in commento, la Cassazione non si è pronunciata sul merito di questi prodotti. Si è invece limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto alla luce del preteso - e vietato - scrutinio di fatto proposto dalla ricorrente quanto alla particolarissima vicenda che ha visto coinvolti le parti in causa nella scia del crack Lehman Brothers. La Corte, in sostanza, non si è discostata dalla propria giurisprudenza in materia di prodotti analoghi, ma si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso principale proposto dalla società assicuratrice e ciò sulla base di motivi ritenuti inammissibili in sede di legittimità.

 **La decisione sul sito www.italiaoggi.it/documenti**

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

